

*Regolamento di Attuazione della
Fanfara della Polizia di Stato*

28/2

De Cordelli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Nr. 555-DOC/C/DIPPS/FES/F4/1676-11

Roma, 26 febbraio 2011

OGGETTO: Decreto del Capo della Polizia datato 18 febbraio 2011. –
Regolamento di attuazione della Fanfara della Polizia di Stato.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 - Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
 - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
 - Ufficio Ordine Pubblico SEDE
 - Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
 - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
 - Segreteria Tecnico – Amministrativa del Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013” SEDE
 - Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative SEDE
- ALL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
 - Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE
- ALL’UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALL’UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA’ SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

- 2 -

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE SEDE
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA SEDE
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA SEDE
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA SEDE
- AL CENTRO RICERCHE SULLA SICUREZZA SEDE

Copia

- ALL'ISPettorato GENERALE DI P.S. "VIMINALE" SEDE

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

Per i profili di interesse, si trasmette copia del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 18 febbraio 2011, in corso di registrazione presso l'Ufficio Centrale del Bilancio, concernente l'oggetto.

IL CAPO DELLA SEGRETERIA
(Valeri)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente il nuovo ordinamento della Banda Musicale della Polizia di Stato;
Visto il proprio decreto del 15 settembre 2009, istitutivo della Fanfara della Polizia di Stato, che all'articolo 4, prevede l'emanazione del relativo regolamento di attuazione;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Verificata la necessità di emanare tale regolamento di attuazione;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Polizia di Stato

emana il seguente regolamento:

Art.1

Organici della Fanfara

1. La Fanfara della Polizia di Stato è composta da un Direttore, un Vice Direttore e da cinquanta esecutori musicali, i cui strumenti sono suddivisi tra ance, ottoni e percussioni.
2. La Fanfara della Polizia di Stato ha sede a Roma.

Art.2

Direttore della Fanfara

1. Il Direttore della Fanfara è designato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza o, su sua delega, dal Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, sentito il Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato, d'intesa con il Direttore dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale e il Direttore dell'Ufficio per i Servizi Tecnico - Gestionali della Segreteria del Dipartimento, tra gli orchestrali della stessa Banda, in possesso dei titoli accademici e/o artistici e dei requisiti d'idoneità per lo specifico incarico.
2. Il Direttore della Fanfara permane nella sua carica tre anni, rinnovabili.
3. Per l'assolvimento degli impegni musicali il Direttore si avvale del vice direttore, scelto tra gli esecutori musicali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 3

Requisiti e modalità per l'accesso

1. Gli esecutori musicali sono selezionati dalla Commissione Esaminatrice di cui all'art. 4 tra il personale già appartenente al ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e tra quello che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica, con esclusione del personale appartenente ai ruoli dirigente e direttivo, che abbia idonea conoscenza teorica e pratica dello strumento musicale per cui viene selezionato.
2. Al fine di assicurare l'assolvimento degli impegni musicali della Fanfara, il Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, sentiti il Direttore della Banda e il Direttore della Fanfara, individua gli strumenti da selezionare e il Direttore Centrale per le Risorse Umane definisce, con apposito decreto, le modalità delle selezioni per il completamento dell'organico.
3. Il personale interessato alle selezioni per esecutore musicale della Fanfara, di cui all'art. 1, dovrà presentare apposita istanza di partecipazione.
4. La prova di selezione consisterà in un'audizione durante la quale l'aspirante dovrà dimostrare idonea conoscenza dello strumento e della teoria musicale.
5. Al termine verrà emesso un giudizio di idoneità, uno per ogni singolo strumento, graduato in termini numerici, ovvero di diniego dell'impiego desiderato per manifesta inidoneità.
6. Il personale risultato idoneo e collocato utilmente nell'ambito dei posti messi a bando, verrà assegnato a domanda all'Ufficio per i Servizi Tecnico - Gestionali della Segreteria del Dipartimento per le esigenze della Fanfara con provvedimento della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice è composta da un Primo Dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, designato dal Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, da un funzionario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale, dal Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato, dal Direttore della Fanfara e da un segretario nominato dal Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.
2. La Commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane.

Art. 5

Conferma Mantenimento del possesso dei requisiti tecnici

1. Il Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, su motivata segnalazione del Direttore della Fanfara, accerta la conferma o meno del possesso dei requisiti tecnici, avvalendosi di una Commissione presieduta dal Direttore della Banda e composta da due funzionari del ruolo dei Commissari, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da due tecnici dello strumento designati dal Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato, tra gli orchestrali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

della stessa Banda e da un segretario nominato tra il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno appartenente all'Area funzionale terza.

2. La Commissione, di cui al comma precedente, nominata con decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, si esprime con relazione scritta.

Art. 6

Reimpiego del personale

1. Il personale della Fanfara che ne faccia domanda ovvero quello ritenuto non più in possesso dei requisiti tecnici dalla Commissione di cui al precedente articolo, viene reimpiegato nei servizi del ruolo di appartenenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, il predetto personale, qualora in servizio da più di cinque anni presso la Fanfara, frequenterà un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a un mese.

Art. 7

Attività, direzione artistica e repertorio della Fanfara

1. L'indirizzo artistico della Fanfara è definito dall'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale, d'intesa con il Direttore della Fanfara, secondo le direttive del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 8

Compiti ed attribuzioni del Direttore della Fanfara

1. Il Direttore della Fanfara fissa le attribuzioni degli esecutori musicali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta più rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole capacità.

2. In relazione ai compiti di direzione musicale spettanti, è attribuita al Direttore della Fanfara la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.

3. Il Direttore della Fanfara fissa settimanalmente il calendario delle prove in relazione alle esigenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di servizio e di lavoro straordinario.

Art. 9

Compiti ed attribuzioni degli esecutori musicali

1. Gli esecutori della Fanfara, in quanto congiuntamente partecipi del raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al Direttore della Fanfara la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.

2. In particolare, gli esecutori hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente al fine di mantenere inalterate le proprie capacità tecniche in relazione allo strumento suonato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Quando sussistono situazioni di necessità, possono essere impiegati in particolari cerimonie o servizi come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi per esigenze stabilite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, d'intesa con l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale, sentito il Direttore della Fanfara.

Art. 10

Congedo ordinario

1. Il personale della Fanfara, di regola, fruisce del congedo ordinario congiuntamente, in analogia a quanto già previsto per il personale della Banda Musicale.

Art. 11

Organizzazione dell'attività della Fanfara

1. L'invio del personale della Fanfara, per gli eventi musicali e per eventuali sopralluoghi ad essi correlati, viene disposto con apposito provvedimento predisposto dall'Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su richiesta dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale.

2. Ai fini amministrativo contabili, l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale comunicherà all'Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza il numero dei componenti da inviare e la durata del servizio, specificando l'eventuale assunzione degli oneri a carico delle amministrazioni territoriali ospitanti e le modalità per il trasporto degli esecutori musicali.

Art. 12

Impiego della Fanfara

1. Nell'impiego fuori sede, il trasporto del personale della Fanfara avviene in forma collettiva con i mezzi di volta in volta stabiliti dai competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. Le caratteristiche acustiche dei luoghi ove si esibirà la Fanfara dovranno, comunque, tenere conto delle valutazioni del Direttore della Fanfara.

Art. 13

Archivio

1. L'archivio della Fanfara è composto dalle partiture e dalle parti dei singoli strumenti, relative ai brani proposti per i repertori adottati dai Direttori succedutisi nella direzione della Fanfara della Polizia di Stato.

2. Il Direttore della Fanfara curerà la tenuta di un apposito registro in cui sono riportati il titolo dell'opera, l'autore, l'eventuale autore della trascrizione per banda e la data di acquisizione all'archivio che sarà depositato, unitamente ad una relazione sulle attività annualmente svolte fino al 31 dicembre di ogni anno, presso l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Fanno, inoltre, parte dell'archivio, le registrazioni in video ed in audio di brani musicali, nonché il materiale informatico di cui l'archivio dispone. Anche di tali beni deve essere tenuta nota in apposito registro.

Art. 14

Fornitura del materiale

1. L'Ufficio di cui al comma 1 dell'art. 11 provvederà alle incombenze relative alla fornitura e alla manutenzione degli strumenti, delle partiture, dei leggi e degli altri materiali accessori occorrenti per il servizio della Fanfara, sulla base delle esigenze prospettate dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Esterne, sentito il Direttore della Fanfara.

Art. 15

Assegnazione di strumenti in uso individuale

1. Gli strumenti musicali forniti ai singoli esecutori si intendono distribuiti a titolo d'uso per le sole esigenze di servizio.
2. Gli esecutori sono responsabili della buona conservazione ed uso degli strumenti individuali e di reparto loro assegnati.

Art. 16

Equipaggiamento

1. Al personale appartenente alla Fanfara, per lo speciale servizio di rappresentanza che espleta, oltre ai normali indumenti di corredo ed uniformi in dotazione, sono distribuite uniformi storico-risorgimentali.
2. L'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Segreteria del Dipartimento specifica di volta in volta l'uniforme da indossare nell'espletamento del servizio.
3. Il personale della Fanfara può essere autorizzato a viaggiare in abito civile durante il percorso di trasferimento per servizi fuori sede.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.17

Norme transitorie per gli esecutori

1. Il personale che all'entrata in vigore del presente regolamento risulta già in forza all'Ufficio per i Servizi Tecnico Gestionali della Segreteria del Dipartimento per le esigenze della Fanfara è inquadrato nell'organico della Fanfara, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4.
2. Analogamente si provvede, previa istanza di trasferimento, per il personale già aggregato per le medesime esigenze.

Roma, 18 FEB. 2017.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli